

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUSSO CARLO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Istituzione della Delegazione per la restituzione all'Italia dei beni culturali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, n. 805, sottratti al patrimonio nazionale (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1701)	87
PRESIDENTE	87, 89, 90, 92
BOTTARELLI	89
CATTANEI, <i>Relatore</i>	88, 90, 91
DI GIANNANTONIO	91
GALLI	91
KESSLER	91
LOMBARDI RICCARDO	89
RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	90, 92

Discussione del disegno di legge: Istituzione della Delegazione per la restituzione all'Italia dei beni culturali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, n. 805, sottratti al patrimonio nazionale (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della Delegazione per la restituzione all'Italia dei beni culturali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, n. 805, sottratti al patrimonio nazionale », già approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 luglio 1977.

Questo disegno di legge, che ha una storia lunga e complicata, è stato presentato al Senato ed approvato dalla Commissione affari esteri in sede deliberante. Trasmissione alla Camera, le Commissioni I affari costituzionali e V bilancio investite in sede consultiva hanno espresso parere

La seduta comincia alle 10,50.

FRACANZANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

favorevole a condizione che venga soppresso l'articolo 4; anche l'VIII Commissione pubblica istruzione ha espresso parere favorevole raccomandando alla Commissione di merito il seguente nuovo testo del terzo comma dell'articolo 3: « Per l'esame delle singole questioni di specifica competenza dei settori, rispettivamente, dei beni ambientali e architettonici, archeologici, storici e artistici, archivistici, librari, il ministro per i beni culturali ed ambientali sottopone la questione al parere del competente comitato di settore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, n. 805, e designa di volta in volta i membri del comitato stesso che integrano il comitato consultivo di cui al secondo comma del presente articolo ». La VIII Commissione ha invitato altresì la Commissione di merito « ad introdurre disposizioni che assicurino un idoneo coordinamento di tutti i servizi preposti sul territorio nazionale alla prevenzione e alla repressione dei reati contro i beni culturali ».

Come si può notare, si tratta di proposte di modifica sostanziale del testo pervenuto dal Senato. A seguito di ciò il Governo ha chiesto di sospendere per qualche tempo l'esame del disegno di legge, riservandosi di presentare alcuni emendamenti.

L'onorevole Cattanei ha facoltà di svolgere la relazione.

CATTANEI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, credo che il Presidente abbia tratteggiato le linee essenziali del problema. Come è già avvenuto nella Commissione affari esteri del Senato, ritengo che tutti noi dobbiamo dare il nostro consenso all'istituzione della delegazione di cui al disegno di legge, che dovrebbe essere ricompresa nello ambito della direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica del Ministero degli affari esteri. Tale delegazione, oltre alle incombenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 805, ha anche il compito di intervenire per il recupero del materiale scientifico e didattico, comunque e da chiunque sottratto al patrimonio nazionale e trasfe-

rito all'estero, e di cooperare alla tutela del patrimonio artistico italiano all'estero.

Si tratta quindi di dare una sistemazione organica ai compiti che sono stati assolti finora in modo quasi informale da una delegazione che non aveva però un riferimento preciso nell'attività del Ministero degli affari esteri, né una configurazione concreta dal punto di vista legislativo.

Pertanto, possiamo dichiararci senz'altro favorevoli all'istituzione di questa delegazione che, come ho fatto notare poco anzi, ha compiti che ormai non riguardano più solo il recupero delle opere d'arte che furono trafugate durante il periodo bellico.

Sorgono invece delle perplessità per il fatto che nel disegno di legge sono state inserite alcune norme particolari *ad personam*, ricadendo così nell'errore, da me più volte sottolineato e ripudiato, di leggere *ad personam*. Infatti, all'articolo 4, comprendente le disposizioni transitorie, si prevede quanto segue: « Nella prima applicazione della presente legge, le funzioni di capo della delegazione sono conferite, previa nomina a Ministro plenipotenziario di 1ª classe, al signor Rodolfo Siviero, già capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, successivamente trasformato in Delegazione per la restituzione all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale ».

In tale articolo si dispone inoltre un'altra deroga, stabilendo che, a seguito di accettazione della nomina, i periodi di servizio prestati dal 15 giugno 1946 alla data di entrata in vigore della legge sono riconosciuti utili mediante riscatto ai fini del trattamento di quiescenza statale; e che il signor Siviero, quale capo della delegazione, può essere trattenuto in servizio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età e non oltre il settantesimo.

L'articolo 4 del disegno di legge (forse il Senato è andato *ultra petita* rispetto al testo originario presentato dal Governo, in cui non vi era un riferimento esplicito alla persona del signor Rodolfo Siviero) si riferisce così troppo accentuatamente ad una

singola persona; e ciò stona con il contesto di tutto il provvedimento che si propone di mettere ordine nel settore ed urta in modo clamoroso ed evidente contro l'ordinamento speciale del Ministero degli affari esteri, inserendo con legge nella carriera diplomatica di questo Ministero una persona estranea all'amministrazione degli affari esteri, riconoscendo ad essa la qualifica di ministro plenipotenziario di 1^a classe e derogando ad un principio cui tale Ministero si è sempre attenuto, e cioè della cessazione dall'attività al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Come ha ricordato il Presidente, si sono fatte carico di queste preoccupazioni la V Commissione bilancio che ha proposto la soppressione dell'articolo 4, la I Commissione affari costituzionali che anch'essa ha proposto di sopprimere tale articolo almeno nella sua attuale formulazione e poi l'VIII Commissione istruzione che ha raccomandato, fra l'altro, un nuovo testo del terzo comma dell'articolo 3.

Il Governo, preoccupatosi della situazione che si è venuta a determinare, ha presentato alcuni emendamenti di cui ho preso visione e che potrebbero essere approvati (mi riservo comunque di esprimere un parere definitivo dopo la loro illustrazione), a condizione che venga escluso dal contesto dell'articolo qualsiasi riferimento alla singola persona e venga modificato il primo comma dell'articolo 2 in cui si dice: « Il capo della delegazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri, fra i funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 1^a classe, ed è collocato fuori ruolo all'atto della nomina ».

Ciò perché, se non aboliamo il riferimento ai funzionari del Ministero degli affari esteri, il signor Siviero non potrà più essere nominato capo della delegazione per la pregiudiziale che ho posto, e che consiste nell'impossibilità di nominare il signor Siviero ministro di 1^a classe non facendo parte della carriera diplomatica del Ministero degli esteri. Sarà il Presidente della Repubblica, su proposta del

ministro degli affari esteri, a nominare eventualmente il signor Siviero, senza però che ciò venga stabilito in una legge perché, così facendo, si viene ad urtare in modo stridente e clamoroso contro i principi che regolano l'ordinamento del Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BOTTARELLI. Concordo con le valutazioni espresse dal relatore circa l'utilità dell'istituzione di una delegazione per la restituzione all'Italia dei beni culturali sottratti al patrimonio nazionale.

Ovviamente il contenuto delle disposizioni transitorie dell'articolo 4 crea forti difficoltà. Personalmente mi auguro che, magari con un provvedimento diverso e cioè con un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Governo, il signor Rodolfo Siviero possa essere nominato ministro plenipotenziario di prima classe. Il fatto però che tale nomina sia prevista con un articolo *ad personam* è in contrasto con gli ordinamenti vigenti in materia nel nostro paese. Ripeto, è mio convincimento che si possa arrivare allo stesso scopo ma non ricorrendo ad un provvedimento di legge che si riferisca specificamente ad una singola persona.

LOMBARDI RICCARDO. Anch'io concordo con le osservazioni espresse dallo onorevole Bottarelli e dal relatore Cattanei. Ho seguito tutta la vicenda relativa all'attività svolta dal signor Siviero e ho constatato che la sua collocazione amministrativa e la sua retribuzione non sono state sufficientemente inquadrate e tutelate. Il disegno di legge al nostro esame cerca di risolvere questa situazione anomala, ma l'articolo 4, del testo pervenuto dal Senato, ha un carattere semplicemente « mostruoso », in quanto viola tutti i principi dell'ordinamento giuridico. D'altra parte, mi associo alle raccomandazioni fatte dal relatore per cui, allo stato delle cose, privarsi dell'opera del signor Siviero sarebbe un grave errore data la sua preparazione in materia unita alla sua pratica ultra trentennale.

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha presentato degli emendamenti, ritengo che noi dovremo limitarci, in questa seduta, ad esprimere un giudizio su di essi e nel caso venissero approvati, dovremo trasmetterli alle Commissioni competenti onde acquisire il loro parere. Diversamente, e quindi qualora ritenessimo di non accogliere gli emendamenti presentati dal Governo, possiamo procedere nell'esame del disegno di legge nel testo approvato dal Senato.

CATTANEI, *Relatore*. Signor Presidente, debbo far presente che rimangono alcune perplessità sul primo comma dell'articolo 2. Infatti qualora sopprimessimo l'articolo 4 o anche lo modificassimo radicalmente e lasciassimo inalterato il primo comma dell'articolo 2 con il quale si dice che il capo della delegazione deve essere scelto fra i funzionari del Ministero degli esteri, verremmo ad escludere, in pratica, la possibilità che il signor Siverio possa essere nominato capo della delegazione.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero sottolineare che gli emendamenti presentati dal Governo sul testo del disegno di legge approvato dal Senato, modificano le disposizioni transitorie nella parte relativa all'età massima che può avere il responsabile della delegazione. Infatti, nel testo pervenutoci dal Senato è previsto come limite massimo di età per l'interessato il compimento del settantesimo anno; è questa una deroga alle disposizioni di legge sul limite massimo di età che non possiamo accettare. Quindi, poiché il limite massimo rimarrebbe quello del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, nel momento in cui il disegno di legge sarà approvato il signor Siverio verrà immediatamente collocato in quiescenza e conseguentemente non potrà essere più il responsabile della delegazione.

CATTANEI, *Relatore*. A mio giudizio nel disegno di legge al nostro esame, esiste un collegamento logico fra l'articolo 4

e il primo comma dell'articolo 2. Certamente possiamo modificare radicalmente o sopprimere con un emendamento del Governo l'articolo, ma resterebbe il contrasto con l'articolo 2.

PRESIDENTE. Vorrei dare un chiarimento su questa materia molto intricata. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che aveva originariamente un obiettivo che poi, col trascorrere del tempo, si è deformato e che consisteva nell'arrivare alla nomina, nella prima applicazione della legge, del signor Siverio a capo della delegazione per il recupero delle opere d'arte.

Ritengo (è un giudizio personale che ho espresso nell'ambito del Ministero e che intendo manifestare anche in questa sede) che il Governo avrebbe avuto la possibilità di raggiungere questo obiettivo senza ricorrere allo strumento della legge, procedendo a suo tempo, con deliberazione del Consiglio dei ministri, a nominare il signor Siverio ministro plenipotenziario, anche al di fuori della carriera diplomatica. Il Governo, però, non ha ritenuto di seguire questa strada, ma quella della legge.

Quando il provvedimento è stato presentato al Senato, questo ne ha accentuato le caratteristiche personali ed ha introdotto dei principi abnormi per l'ordinamento dello Stato stabilendo che la nomina avvenga mediante legge, cosa che confonde il procedimento amministrativo con quello legislativo, e prevedendo, per una sola persona, una deroga al principio del limite di età a sessantacinque anni, spostandolo a settanta. Quando il disegno di legge è stato trasmesso alla Camera, sono intervenuti i pareri delle Commissioni da noi interpellate, come ho già ricordato.

Nel frattempo, il signor Siverio ha abbondantemente superato i limiti d'età. Pertanto, anche approvando il disegno di legge con le modifiche opportunamente suggerite dal relatore, prevedendo cioè la possibilità di nominare un estraneo nell'amministrazione degli esteri, ciò non potrà più riguardare il signor Siverio, a meno

di non derogare dal principio del limite di età.

Vi è però un secondo problema che, a mio giudizio, impegna la nostra responsabilità e su cui dobbiamo soffermarci: si tratta della volutazione del servizio che in questi anni il signor Siviero ha prestato per lo Stato, agli effetti del trattamento di quiescenza. Quindi, piuttosto che preoccuparci del signor Siviero per la parte del provvedimento rivolta all'avvenire, senza guardare i casi personali ma valutando solo l'interesse della pubblica amministrazione, dobbiamo, il più razionalmente possibile, studiare una norma transitoria che regoli il trattamento pensionistico del signor Siviero e gli consenta di goderne i benefici: mi sembra che questo sia un giusto riconoscimento del servizio prestato. Sarebbe pertanto opportuno valutare questi due distinti aspetti del problema.

CATTANEI, *Relatore*. L'articolo 4, comprendente le disposizioni transitorie, nella formulazione del Governo, risolve il problema del trattamento pensionistico del signor Siviero, anche se è ancora incerto quale amministrazione dello Stato se ne dovrà fare carico. Se dovessimo approvare l'emendamento del Governo, l'unico riferimento personale che rimarrebbe nel disegno di legge sarebbe quello del trattamento pensionistico del signor Siviero. Mi pare, però, che gli onorevoli Lombardi e Bottarelli abbiano auspicato che il signor Siviero possa continuare a svolgere la sua attività. Ciò è possibile nella misura in cui il signor Siviero viene considerato non incorporato nel Ministero degli affari esteri, ma estraneo alla carriera diplomatica. Ecco quindi la necessità di sopprimere il primo comma dell'articolo 2 perché, sulla base di quanto viene previsto in tale comma, il signor Siviero potrà solo usufruire dei benefici pensionistici in quanto non potrà rimanere a svolgere la propria attività, e cioè non potrà più essere capo della delegazione dal momento che siamo tutti d'accordo di non inserirlo nella carriera diplomatica.

Concludendo, ribadisco che se approviamo il disegno di legge con l'emenda-

mento proposto dal Governo, risolviamo il problema del trattamento pensionistico del signor Siviero che, però, da domani cessa dalla propria attività; e mi pare che questo non fosse negli auspici degli onorevoli Lombardi e Bottarelli. È una scelta che dobbiamo compiere.

GALLI. Mi riferisco al precedente intervento in cui si è parlato del problema del trattamento di quiescenza. Vorrei esprimere la mia personale opinione sulla proposta di emendamento formulata dal Governo all'articolo 4. È vero che la legge può fare tutto però vorrei richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che si regola (credo per la prima volta, almeno secondo la mia esperienza) un trattamento *ad personam* sia per quanto riguarda l'eventuale nomina oltre i limiti di età sia per quanto riguarda il trattamento pensionistico.

Personalmente, non mi sento di dare la mia approvazione ad un'eccezione così clamorosa all'attuale ordinamento stabilendo un trattamento pensionistico per una sola persona, anche se meritevole. Se ci si vuole riferire ai meriti del signor Siviero, la cosa può avere una sua spiegazione; però, in materia di trattamento pensionistico, fare un'eccezione per una persona mi sembra che sia di una gravità eccezionale.

Non solleverei alcuna obiezione se il Governo per via amministrativa liquidasse al signor Siviero tutti i danni patiti e patienti ma, istituendo con legge un'eccezione così rilevante all'ordinamento generale del trattamento pensionistico, ritengo che stabiliremmo, se vogliamo essere equanimi, un precedente suscettibile di essere legittimamente invocato non da qualche altra persona, ma da un'infinità di altre persone che si trovano in analoghe situazioni.

DI GIANNANTONIO. Non credo che l'opinione dell'onorevole Galli sia personale; è molto più di una opinione personale in quanto vi aderisco totalmente.

KESSLER. Volevo fare la stessa affermazione. Poiché mi sembra che siamo tutti d'accordo nel considerare giusto un ri-

conoscimento al signor Siviero, bisogna invitare il Governo ad identificare una formula giuridico-amministrativa che consenta di raggiungere l'obiettivo che ci si propone; però, non attraverso una legge di questo tipo che è abnorme.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ho il dovere di porre in evidenza che questo illustre collaboratore dello Stato presta ininterrottamente servizio dal 1946 in un settore molto delicato e importante. Si possono avere opinioni diverse, ma credo che il giudizio della maggioranza sia di apprezzamento per l'opera preziosa che Rodolfo Siviero ha prestato in questi anni consentendo il recupero di un patrimonio di valore inestimabile sotto tutti i punti di vista.

Il Governo ha studiato in modo particolare il problema nel corso di questi anni e non ha trovato altra soluzione che quella di presentare un disegno di legge specifico.

L'altro ramo del Parlamento ha già discusso ed approvato a larghissima maggioranza un testo che a mio avviso può trovare accoglimento anche da parte della Camera. Nel provvedimento, inoltre, si distinguono bene due aspetti, il primo è relativo alla istituzione di una delegazione che dovrebbe perdere ogni competenza relativa a compiti di polizia giudiziaria, mantenendo solo i compiti peculiari che spettano ad un ufficio dell'amministrazione degli esteri; a questo proposito debbo dire che gli emendamenti preannunciati dal Governo in questa sede si intendono migliorativi del testo approvato dal Senato. La seconda parte del provvedimento, quella che ci interessa maggiormente in questo momento, riguarda appunto la condizione anomala di una persona che ha prestato in modo meritorio la sua opera per ben trentatre anni.

Non si tratta di inserire nei quadri dell'amministrazione degli esteri il signor Siviero, poiché la formulazione del provvedimento riguarda solo il trattamento di quiescenza da riservare alla persona in questione paragonandola alla posizione di un ministro plenipotenziario di prima clas-

se all'inizio della carriera; si ricostruisce, cioè, il trattamento pensionistico partendo dallo stipendio che il signor Siviero percepiva il 15 giugno 1946.

Abbiamo voluto togliere ogni deroga ai principi fondamentali per ciò che riguarda l'età accogliendo alcune osservazioni pervenute anche da altre Commissioni. Ripeto, comunque, che non ci si può nascondere l'esistenza del problema, la cui soluzione si pone con urgenza.

Se questa soluzione si può raggiungere non nominando la persona in questione si potrebbe arrivare ad una diversa formulazione dell'articolo 4. In tal senso potrei presentare un emendamento per fare riferimento a « chi » ha svolto in un certo periodo l'attività in questione.

Vorrei anche dire all'onorevole Lombardi che la particolare esperienza e attitudine del signor Siviero fanno sì, a mio avviso, che egli sia difficilmente sostituibile. Il Governo, comunque, potrà continuare a servirsi di questa persona affidandole incarichi speciali se lo riterrà opportuno e necessario, ma dovrà essere posta estrema chiarezza per quanto riguarda il servizio da lui prestato fino ad oggi.

PRESIDENTE. Il Governo ha manifestato l'intenzione di nuovi emendamenti. Ora, data la complessità e la difficoltà della materia, ritengo che essi debbano essere fatti pervenire ai commissari per un momento di riflessione, prima di riprendere la discussione del provvedimento. Invito il Governo a farci conoscere al più presto le nuove proposte che farò pervenire a tutti i membri della Commissione, rinviando l'esame ad una prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
